

	POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE CENTRISOLA CHIGNOLO D'ISOLA - MADONE – SUISIO - MEDOLAGO Tel. 035.0771077 Fax 035.0771203 E-mail: polizialocale@centrisola.it PEC: plicentrisola@pec.it	
		Ordinanza n. 17 del 22/04/2024

Ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale nel Comune di MADONE

IL COMANDANTE

VISTA la richiesta pervenuta in data 17.04.2024 prot. 4389, da parte dello Studio Tecnico Arch. Carminati, finalizzata all'emissione di idoneo provvedimento viabilistico per l'esecuzione di lavori di edilizia privata come da permesso di costruire prot. 3818 del 03.04.2024, in Madone strada "della Piazzola" – prosecuzione di via Dogana Vecchia;

CONSIDERATA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti di modifica alla viabilità ordinaria, per garantire le necessarie condizioni di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori;

VISTI gli artt. 5, c.3° e 7, c. 1° del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 "CODICE DELLA STRADA" ed il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Madone n. 03 del 03 Gennaio 2024 con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio di Polizia Locale "Intercomunale Centrisola";

VISTO il D.Lgs. del 18 agosto 2000, n.267;

ORDINA

- 1. LA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE, nella strada "della Piazzola" (prosecuzione di via Dogana Vecchia) in Comune di Madone, dal giorno 03.05.2024 al giorno 31.12.2024.**
- 2.** Il richiedente è incaricato di dare esecuzione al punto nr. 01, posando idonea e conforme segnaletica stradale temporanea, indicante la presenza di aree di cantiere, i provvedimenti viabilistici in essere e le eventuali deviazioni del traffico ordinario, visibile nelle ore notturne. Il medesimo richiedente è altresì incaricato della tenuta in efficienza della segnaletica durante tutta la durata del presente provvedimento e del ripristino tempestivo della circolazione al termine dei lavori. Si incarica inoltre il richiedente della predisposizione di idonei mezzi di avviso per gli eventuali proprietari di aree private raggiungibili esclusivamente attraverso il tratto stradale chiuso al traffico.
- 3.** La presente ordinanza è portata a conoscenza della cittadinanza con la pubblicazione all'albo comunale e l'apposizione della prescritta segnaletica temporanea di cui al punto 02.

4. Dovrà essere garantito il transito per raggiungere eventuali fondi privati, da parte esclusivamente dei proprietari, posti in corrispondenza dei tratti stradali chiusi al traffico.
5. La presente ordinanza non sostituisce ulteriori autorizzazioni/nulla osta rilasciati da Ufficio Tecnico Comunale e/o Enti diversi, di cui il richiedente dovrà preventivamente dotarsi.
6. Dovrà essere in ogni caso assicurato il passaggio dei mezzi di soccorso in servizio urgente di emergenza, anche mediante la sospensione dei lavori.
7. Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n°1034, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n°1199.
8. Il Corpo della Polizia Locale, unitamente alle altre Forze di Polizia, curerà l'osservanza delle presenti prescrizioni; in caso di accertata infrazione si determinerà l'automatica perdita di efficacia del presente provvedimento, con applicazione delle sanzioni di legge.

**Il Comandante
Dr. Mauro Bianco**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 445/2000 e D. Lgs. 82/2005 e norme collegate)